

**Ordinanza
sull'assicurazione malattie
(OAMal)**

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 giugno 1995¹ sull'assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 46 cpv. 1 lett. f

¹ Sono autorizzate a dispensare cure previa prescrizione medica le persone che esercitano in nome e per conto proprio una delle seguenti professioni:

f. neuropsicologi.

Art. 50b Neuropsicologi

¹ I neuropsicologi devono attestare:

- a. il conseguimento di un diploma in psicologia riconosciuto rilasciato da una scuola universitaria e un titolo federale di perfezionamento in neuropsicologia secondo la legge federale del 18 marzo 2011² sulle professioni psicologiche (LPPsi); o
- b. il conseguimento di un titolo di specializzazione in neuropsicologia della Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi (FSP).

Art. 54 cpv. 1 lett. a n. 4

¹ È autorizzato come laboratorio, senza ulteriori condizioni:

- a. il laboratorio del gabinetto medico se:

¹ RS 832.102

² RS 935.81

4. le analisi sono eseguite nel laboratorio dello studio medico o, per quelle designate separatamente secondo il numero 1, durante una visita a domicilio;

II

La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2013.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova